

Sentenza del 21/08/2024 n. 23014 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 111/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso avanzato dalla suindicata ricorrente contro l'avviso di pagamento indicato in atti, con cui il Comune di M aveva richiesto il versamento della somma di 14.872,00 Euro asseritamente dovuta a titolo di Tari per l'anno 2015 in relazione al possesso di taluni immobili posseduti dalla ricorrente.

2. Masch Spa impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 12 settembre 2017, formulando sette motivi di impugnazione.

3. Il Comune di M resisteva con controricorso notificato il 13/16 ottobre 2017, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

4. con nota depositata il 4 marzo 2024 la contribuente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune, nel riscontrare l'intervenuto accordo, ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori;

Motivi della decisione 1. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte comporta che il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all' art. 390 cod. proc. civ.;

2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell' art. 391 , cod. proc. civ., l'estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l'intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come peraltro dalle stesse richiesto.

3. Non ricorrono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);

P.Q.M. la Corte, letto l' art. 391 cod. proc. civ., dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza